



GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DI INSEDIAMENTI CON SOLUZIONI ABITATIVE IN EMERGENZA – S.A.E. 3 – ID 2549

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it

Si comunica che la Consip S.p.A. con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di informazioni complementari/supplementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell’art. 74, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016. Ne consegue che non è stato riprodotto - e pertanto non sarà oggetto di riscontro - tutto ciò che non rientra nell’ambito di applicazione della predetta previsione normativa.

1) Domanda

Per tutti i requisiti richiesti in fase di gara, capacità economica e finanziaria e tecniche professionali, possono essere ricoperte dalla Soa OG1 classifica V?

Risposta

Non si conferma. Per quanto riguarda la progettazione si evidenzia che l’attestazione SOA non è sufficiente a documentare i requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale richiesti. L’attestazione SOA, infatti, quando anche riferita alla progettazione oltre che all’esecuzione di opere vale a dimostrare esclusivamente la presenza dei professionisti nello staff tecnico dell’impresa (in numero e con qualifiche variabili a seconda della classifica) ma non anche che i professionisti abbiano maturato i requisiti richiesti.

Quanto all’ulteriore requisito di capacità economica e finanziaria richiesto per la realizzazione delle S.A.E. al paragrafo 7.2 del Capitolato d’Oneri (fatturato specifico medio annuo conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili riferito alla realizzazione di edifici, anche non residenziali, con struttura portante come da progetto tecnico offerto nella presente procedura di gara) si evidenzia che lo stesso è volto a selezionare operatori economici con capacità economico finanziaria adeguata con riferimento alla specifica tipologia di S.A.E. che sarà offerta in gara dagli stessi mentre ai fini del rilascio dell’attestazione SOA si tiene conto della capacità economica dell’operatore senza alcuno specifico riferimento alla struttura portante delle opere effettivamente realizzate pertanto si ritiene che il requisito di fatturato specifico richiesto sia ulteriore e non ricoperto dall’attestazione SOA in quanto volto a garantire una specifica competenza nella realizzazione di strutture prefabbricate con una determinata struttura portante.

2) Domanda

Per il soddisfacimento del requisito del fatturato minimo per le S.A.E., dove l’operatore economico non può soddisfare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante, si richiede di sapere quali documenti sono idonei?

Risposta

Si rappresenta che la comprova con documentazione diversa da quella indicata nel paragrafo 7.2 del Capitolato d’Oneri è ammessa purchè la stessa sia idonea a verificare il fatturato specifico dichiarato in gara, con espressa indicazione de *“la misura (importo) e la tipologia (causale del fatturato) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”*.

3) Domanda

Il progettista indicato e il geologo devono produrre il proprio DGUE?

Risposta



Non si conferma. Al paragrafo 14.2 del Capitolato d'Oneri è specificato che: *“Il DGUE deve essere presentato*
- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla
procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo
comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei
quali il consorzio concorre.”

Nel caso di un professionista **indicato** lo stesso, come chiarito dalla giurisprudenza, è da ritenersi soggetto esterno al concorrente e pertanto non tenuto alla presentazione di un proprio DGUE.

4) Domanda

Il progettista indicato e il geologo devono produrre il proprio PASSOE?

Risposta

Non si conferma. Ferma la risposta al quesito n. 3, come chiarito al paragrafo 4.4 del Capitolato d'Oneri **Fascicolo virtuale operatore economico istituito presso la Banca Dati ANAC** *“(…) Consip, rientrando tra le stazioni appaltanti che utilizzano piattaforme telematiche, procederà - nelle more dell'implementazione da parte di Anac di servizi di interoperabilità - alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione con le modalità tradizionali e non tramite il Fascicolo Virtuale dell'operatore economico istituito da Anac con Delibera n. 464, del 27 luglio 2022”*. Non è prevista, pertanto, l'acquisizione del PASSOE per gli operatori partecipanti alla procedura di gara in esame.

5) Domanda

Premesso che negli allegati 12-13-14 non è prevista la dichiarazione dei servizi prestati ai fini della dimostrazione dei requisiti tecnico professionali, il progettista indicato dove deve dichiarare il possesso di tali requisiti?

Risposta

La dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale richiesti per le attività di progettazione potrà essere resa dal concorrente nelle apposite sezioni B e C della Parte IV Criteri di selezione del DGUE avendo cura anche di indicare il professionista incaricato in capo al quale sono maturati i requisiti in questione.

6) Domanda

Il geologo deve produrre qualche dichiarazione o è sufficiente che il suo nominativo venga solo indicato dal progettista nel modello di sua competenza (allegato 12-13-14)?

Risposta

Si evidenzia che le dichiarazioni relative alle cause di esclusione ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 nonché quella relativa alla sospensione o revoca dell'iscrizione all'ordine/collegio professionale di appartenenza contenute nei citati allegati 12, 13 e 14 devono essere rese e sottoscritte anche *“dai singoli professionisti incaricati delle prestazioni”* ivi compreso, pertanto, il geologo.

7) Domanda

Il progettista singolo indicato può a sua volta indicare altri professionisti autonomi a cui intende affidare parte della progettazione?



Risposta

Non si conferma. Come indicato al paragrafo 9 del Capitolato d'Oneri con riferimento alle attività di progettazione "Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. Non è ammesso il subappalto per la relazione geologica". In base alla richiamata previsione di cui all'art. 31, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 un professionista affidatario di incarichi di progettazione non può avvalersi del subappalto fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. In sostanza, dunque, l'attività di progettazione strettamente intesa non può essere oggetto di affidamento a terzi da parte del progettista incaricato fatta eccezione per quelle attività elencate appunto dalla norma sopra richiamata che sono da considerarsi di mero supporto alla progettazione e la cui esecuzione può, dunque, essere affidata in sede di esecuzione a soggetti terzi, fermo restando che in ogni caso l'unico soggetto responsabile della corretta esecuzione dell'incarico affidato resta il progettista indicato dal concorrente in sede di presentazione dell'offerta.

8) Domanda

La scrivente azienda è stata costituita nel 2022; nello stesso anno ha affittato il ramo di un'azienda che possiede i requisiti economici e finanziari (fatturato specifico) richiesti dal bando di gara; ai fini della partecipazione alla presente procedura si chiede se la scrivente, ai fini di soddisfare i requisiti economici e finanziari, può usufruire del fatturato specifico conseguito del triennio 2019-2021 dalla società locatrice.

Risposta

Si conferma. La disposizione che disciplina gli effetti del contratto d'affitto d'azienda sulla qualificazione dell'impresa affittuaria (art. 76, comma 9, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) prevede che quest'ultima "può avvalersi dei requisiti posseduti dall'impresa locatrice se il contratto di affitto abbia durata non inferiore a tre anni". È possibile, dunque, soddisfare il requisito di fatturato specifico di cui al paragrafo ... del Capitolato d'Oneri mediante il fatturato conseguito nel triennio antecedente il termine di presentazione delle offerte dall'impresa locatrice purchè il relativo contratto di affitto di ramo d'azienda abbia durata pari almeno a tre anni.

9) Domanda

Si chiede la possibilità di apportare la seguente modifica progettuale: si propone di eliminare tutte le apparecchiature a gas (es caldaia, e di conseguenza le linee di approvvigionamento gas) e di sostituirle con apparecchiature elettriche (pompe di calore per il riscaldamento, scaldacqua elettrico).

Risposta

Non si conferma.

10) Domanda

Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti, in caso di RTI verticale in cui l'Operatore Economico A si occupa della produzione, fornitura e montaggio delle SAE mentre l'Operatore Economico B si occupa delle lavorazioni di fondazione e urbanizzazione, si chiede conferma che la SOA di costruzione in OG1 debba essere posseduta solo dall'Operatore Economico B che esegue i lavori di fondazione e urbanizzazione.

Risposta

Non si conferma. Fermo quanto chiarito con la risposta al quesito n. 1, si rappresenta che come indicato al paragrafo 7.3 del Capitolato d'Oneri il requisito di capacità tecnica e professionale dell'attestazione SOA categoria OG1, classifica V è



richiesto espressamente non solo per i lavori di fondazione ed urbanizzazione ma anche per la realizzazione ed il montaggio delle S.A.E..

Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi
La Responsabile
(Dott.ssa Roberta D'Agostino)